

P.U. 152-1/2024



L.C. 47/24
SENT. 171/24
REP. 309/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 152-1/2024
promosso da

SALVATORE INTERMITE (C.F.: NTRSVT87P01F152I), nato a Mesagne (BR)
il 1.9.1987 e **CARMELA MOLA (C.F.: MLOCML77H59F205F)** nata a Milano il
19.6.1977, rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Luigi Capitani (C.F.:
CPTGRL87C03F205Q)

Conclusioni nell'interesse di Salvatore Intermite e Carmela Mola:

*"Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito verificata la sussistenza dei requisiti di cui
gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli
ultimi cinque anni, voglia:*

- *DICHIARARE con sentenza l'apertura della liquidazione controllata dei sig.ri
Mola e Intermite;*
- *NOMINARE un liquidatore;*
- *DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni
cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto
di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

1



- *DICHIARARE* inopponibili le trattenute operate da IBL Banca sullo stipendio della sig.ra Mola e le trattenute operate da Deutsche Bank sullo stipendio del sig. Intermite;
- *STABILIRE* idonea pubblicità alla sentenza;
- *ORDINARE* la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- *FISSARE* i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I., nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;
- *FISSARE* nel termine di tre anni (36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione, il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;
- *DISPORRE* che una volta concessa l'esdebitazione – i sig.ri Intermite e Mola non debbano più versare le somme derivanti dal proprio reddito;
- *SOSPENDERE* con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 27.5.2024, Salvatore Intermite e Carmela Mola avevano domandato l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto del 12.6.2024 il Giudice – rilevati alcuni profili di inammissibilità della domanda – aveva assegnato un termine di quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

In data 27.6.2024 i ricorrenti hanno rinunciato alla proposizione dell'originaria domanda ed hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata. I ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, attesa la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 66 CCII, il quale consente l'apertura di una “*procedura familiare*” quando il ricorso è presentato da membri della stessa famiglia, purché costoro siano conviventi ovvero il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Nel caso di specie, Salvatore Intermite e Carmela Mola condividono la residenza anagrafica a Seregno ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., dott. Alessio d'Oca, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Salvatore Intermite e Carmela Mola hanno la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Salvatore Intermite e Carmela Mola risiedono nel Comune di Seregno, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;



5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

I debitori Salvatore Intermite e Carmela Mola hanno depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

4



Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

I debitori Salvatore Intermite e Carmela Mola risultano avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di loro incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Salvatore Intermite e Carmela Mola non rivestono la qualifica di imprenditori, essendo entrambi lavoratori dipendenti presso Esselunga s.p.a.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Salvatore Intermite e Carmela Mola sono pertanto legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo entrambi i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo ammonta complessivamente ad € 336.407,79 così come da tabella che segue:

5



SUDDIVISIONE PER MASSE		
MASSA DEBITORIA COOBLIGATI INTERMITE SALVATORE E MOLA CARMELA		
CREDITORI	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO
Axactor S.P.A. (Già Findomestic)	chirografario	€ 71.715,86
Agos Ducato S.P.A.	chirografario	€ 11.254,41
Ing Bank N.V.C/O Avv. Luciana Cipolla	chirografario	€ 5.381,81
TOTALE		€ 88.352,08
MASSA DEBITORIA SIG. INTERMITE SALVATORE		
Axactor S.P.A. (Già Findomestic)	Chirografario	€ 516,32
Deutsche Bank S.P.A	Chirografario	€ 13.920,00
TOTALE		€ 14.436,32
MASSA DEBITORIA SIG.RA MOLA CARMELA		
Agos Ducato S.P.A.	chirografario	€7.365,39
IBL Banca S.P.A.	chirografario	€ 16.240,00
ING Bank C/O Avv. Luciana Cipolla	chirografario	€ 10.501,14
TOTALE		€ 23.605,39

A tali importi deve aggiungersi il debito pari a € 210.014,00 nei confronti di Deutsche Bank Mutui s.p.a., gravante in via solidale su Carmela Mola e l'ex coniuge Samuele Zancanaro.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che:

il ricorrente Salvatore Intermite

- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Peugeot 308 tg. ET872JJ, immatricolata in data 28.1.2024, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in quanto necessaria per recarsi al lavoro;
- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:
 - (i) Conto corrente n. 2131 Iban n. IT54S031152040000000002131 acceso presso Findomestic Banca, cointestato con la Sig.ra Mola Carmela;
 - (ii) Conto corrente n. 7496 Iban n. IT44 H030 6933 8411 0000 0007 496 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato con la Sig.ra Mola Carmela;
 - (iii) Conto corrente n. 765049 Iban n. IT96D0347501605CC0010765049 acceso presso ING DIRECT, cointestato con la Sig.ra Mola Carmela, saldo negativo € - 5.381,81;

la ricorrente Carmela Mola:



- è proprietaria della quota di $\frac{1}{2}$ di un immobile sito in Seregno, via Pellegrino Matteucci n. 69, identificato al Catasto al foglio 42, part. 495, sub. 31 e 92, ove attualmente vive con Salvatore Intermite ed i due figli Matteo Zancanaro e Francesco Intermite;

- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati: autovettura Citroen tg. DF989TP, immatricolata in data 8.2.2017, di cui la ricorrente chiede l'esclusione dalla liquidazione in quanto necessaria per recarsi al lavoro;

- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

(i) Conto corrente n. 2131 Iban n. IT54S031152040000000002131 acceso presso Findomestic Banca, cointestato con la Sig.ra Mola Carmela;

(ii) Conto corrente n. 7496 Iban n. IT44 H030 6933 8411 0000 0007 496 acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato con la Sig.ra Mola Carmela;

(iii) Conto corrente n. 765049 Iban n. IT96D0347501605CC0010765049 acceso presso ING DIRECT, cointestato con la Sig.ra Mola Carmela, saldo negativo € - 5.381,81;

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Salvatore Intermite e Carmela Mola lavorano presso Esselunga s.p.a., con contratto a tempo indeterminato e reddito annuo netto di € 30.642,12 per Salvatore Intermite (pari a € 2.553,51 per dodici mensilità) e di € 18.790,19 per Carmela Mola (pari a € 1.565,84 per dodici mensilità).

Osserva il Tribunale che non sono indicati i saldi di alcuni dei conti correnti intestati ai debitori. Sarà pertanto compito del nominando Liquidatore provvedere all'acquisizione all'attivo dell'importo giacente sul conto corrente alla data di apertura della procedura, al netto di eventuali somme impignorabili.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di esclusione dalla liquidazione delle autovetture Citroen e Peugeot 308, osserva il Tribunale che la liquidazione controllata, in quanto procedura concorsuale caratterizzata dalla cd. universalità oggettiva, ricomprende tutti i beni del debitore ad eccezione di quelli indicati dall'art. 268, comma quarto, CCII.

Conseguentemente, allo stato non può disporsi l'esclusione dalla liquidazione, fatte salve le autonome determinazioni del Liquidatore in ordine all'eventuale abbandono dei beni qualora la liquidazione degli stessi risulti manifestamente non conveniente. Ciononostante, considerato che l'utilizzo delle autovetture appare indispensabile per il soddisfacimento delle esigenze lavorative e familiari dei ricorrenti, deve essere

7





che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **SALVATORE INTERMITE** (C.F.: NTRSVT87P01F152I) , nato a Mesagne (BR) il 1.9.1987 e **CARMELA MOLA** (C.F.: MLOCML77H59F205F) nata a Milano il 19.6.1977;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore l'avv. Diletta Sarolli con studio in Monza, Corso Milano, n. 30;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Salvatore Intermite e Carmela Mola di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in loro possesso ed al datore di lavoro Esselunga s.p.a. di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Salvatore Intermite e Carmela Mola, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA i debitori a mantenere un conto corrente a loro intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA Salvatore Intermite ad utilizzare l'autovettura Peugeot 308 tg. ET872JJ e Carmela Mola ad utilizzare l'autovettura Citroen tg. DF989TP;



DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Salvatore Intermite e Carmela Mola, ai quali mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24 luglio 2024.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

10

